


Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente ad oggetto: "Eliminazione a pag. 5, 19° rigo dell'intero punto A del 1° emendamento alla delibera di G.C. 486 del 24 luglio 2015 (aumento tariffario a 2.500 euro/mese per la palestra Fitness EF presente nello stadio S. Paolo)".

### **Osservazioni del Segretario Generale**

Con il provvedimento in oggetto si propone di eliminare l'emendamento con cui il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione n. 34/2015 (di approvazione della deliberazione di G.C. n. 486/2015, avente ad oggetto: "*Determinazione delle tariffe, del sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di gestione, delle contribuzioni e della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da erogare nell'esercizio finanziario 2015*") ha stabilito di "*Modificare le tariffe dell'uso dell'impianto sportivo Stadio San Paolo [...] come segue: A per l'uso della palestra Fitness (E ed F) dello stadio S. Paolo è prevista la tariffa mensile di EUR 2.500/mese [...]*". Con tale emendamento l'organo consiliare ha sostanzialmente disposto un incremento della tariffa mensile per l'utilizzo della palestra in questione, proposta dalla Giunta Comunale per un importo pari a € 940,00.

Sulla proposta deliberativa è stato reso parere tecnico da parte del Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, che ha evidenziato "*[...] che l'importo intervenuto a seguito del citato emendamento per le palestre E e F dello Stadio San Paolo è risultato pari a complessivi € 3.050,00, comportando un effettivo incremento di circa il 300% del valore della tariffa mensile precedentemente individuata nella citata delibera di proposta al Consiglio. [...] nel rispetto dell'indirizzo politico di questa Amministrazione [...] questo Servizio aveva determinato una tariffa mensile in sintonia ad altre previste per situazioni analoghe sia presso l'impianto Stadio San Paolo che presso altre strutture cittadine, per equivalente attività. [...] una riduzione delle tariffe determinerebbe, di fatto, una riduzione di entrate con evidente incidenza su un servizio a domanda individuale anche se non ascrivibili in sede di rendiconto consuntivo, perché non previste in sede previsionale. Non si può non evidenziare che una tale diversità tariffaria per situazioni similari potrebbe determinare un differente trattamento nella concessione di analoghi servizi [...] Qualora il Consiglio [...] determinerebbe il ritorno ad una tariffa non inferiore a quella già prevista nella Delibera di G. C. 486 del 24/07/2015 di proposta al Consiglio non si può che rimandare alle determinazioni assunte dallo scrivente in quella sede.*"

Nel parere di regolarità contabile il Ragioniere Generale dichiara quanto segue: "*[...] Pur*





*rilevando dall'approvazione della presente proposta una minore entrata, per le motivazioni indicate e per quanto espresse dal Dirigente competente nel parere tecnico, si esprime parere favorevole, e si demanda la proposta in argomento alla valutazione del Consiglio Comunale".*

Il provvedimento in oggetto risulta motivato dall'opportunità di ovviare ad una *"situazione discriminatoria e persecutoria"* nei confronti dell'Associazione cui è concesso l'uso della palestra Fitness (E e F) dello Stadio san Paolo, atteso che, come si dichiara nella parte narrativa della proposta di deliberazione, l'aumento tariffario non sarebbe stato disposto per nessuna altra palestra afferente ai grandi impianti sportivi del Comune di Napoli.

Si richiamano:

- l'articolo 36, comma 1, dello Statuto comunale, in cui si dispone che *"I Consiglieri possono esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio [...]"*;
- l'art. 243, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in cui si prevede che *"Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento [...] ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.";*
- le osservazioni allegate alla deliberazione di G.C. n. 486/2015 (approvata con deliberazione di C.C. n. 34/2015), alle quali si rinvia.

Con riferimento al rispetto del vincolo normativo in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, si ricorda che la percentuale di copertura, per l'annualità 2015, così come determinata nella deliberazione di C.C. n. 34/2015, risulta pari al 29,71%. Si premette che l'emendamento è lo strumento con il quale si apportano integrazioni o modificazioni nella fase della definizione della volontà assembleare e che, pertanto, la proposta si concretizza in una modifica della deliberazione consiliare n. 34 del 6 agosto 2015. Si evidenzia che l'atto proposto, ove adottato, inciderà, a decorrere dall'esecutività dello stesso, sulla percentuale di copertura, che,

per legge, come innanzi ricordato, non può essere inferiore al 36%.

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che rende il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo consiliare le valutazioni conclusive in ordine all'approvazione della proposta deliberativa in questione, con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Il Segretario Generale



15-XII-15